

Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto

*di Mirzia Bianca **

1. La tavola sinottica delle unioni civili e del matrimonio e le varie tecniche utilizzate dal legislatore 2. L'unione civile quale istituzione che fa nascere un nuovo status diverso dallo status matrimoniale. 3. Identità e distinzione di disciplina con riferimento all'atto: costituzione e scioglimento 4. Identità e distinzione di disciplina con riferimento al rapporto: diritti e doveri dei componenti dell'unione civile 5. La ragione dello stralcio del rapporto di filiazione 6. Conclusioni e riflessioni che si proiettano nel futuro.

1. Con la legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno scorso, il legislatore, all'articolo 1, commi 1-33, ha dato una regolamentazione alle unioni omoaffettive, colmando una lacuna evidenziata da tempo sia dalla giurisprudenza costituzionale interna sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Questo intervento legislativo ha consentito all'Italia di tenere il passo con gli altri paesi del contesto europeo che già da tempo avevano provveduto a dare una disciplina a tali unioni con forme diverse che vanno dalla previsione del matrimonio per le persone dello stesso sesso alla previsione di unioni similmatrimoniali, fino alla previsione di forme più o meno evolute e protette di convivenze omoaffettive.

Il primo *test* che la lettura di questa nuova disciplina impone all'interprete è la valutazione in ordine alla qualificazione di questa unione, al di là di quelle che sono le parole del legislatore, attraverso una valutazione del contenuto e della portata di questo nuovo modello che abbia quale unico ed esclusivo riferimento la disciplina applicabile. Questo *test*, al di là del quesito finale se l'unione civile sia una forma di matrimonio delle persone dello stesso sesso, passa attraverso un quesito intermedio, di non poco momento, che è il quesito in ordine alla qualificazione o meno dell'unione civile quale modello istituzionale che

dà luogo alla creazione di un nuovo *status*.¹ La risposta a questo quesito non assume una portata esclusivamente terminologica ma risulta decisiva al fine di applicare una serie di strumenti e di regole.

L'indagine in ordine alla disciplina applicabile muove dall'analisi delle tecniche utilizzate dal legislatore per marcare il confronto tra i due modelli. La tavola sinottica che vede contrapporre i due modelli evidenzia l'utilizzazione di quattro diverse tecniche, alcune delle quali risultano complementari.

Una prima tecnica è quella del rinvio diretto ad alcune norme codicistiche che disciplinano il modello matrimoniale. Per esempio l'art. 1, comma 5, fa un espresso rinvio agli articoli 65 e 68, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-*bis* del codice civile. Attraverso questa tecnica è indubbio che tali articoli si applicano direttamente alle unioni civili.

La seconda tecnica attiene invece alla riformulazione del contenuto di alcuni articoli del codice civile. E' quello che avviene, per esempio, in tema di diritti e doveri dei componenti dell'unione civile². L'art. 1, comma 5, con la formula "con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri..." è la riproduzione del contenuto dell'art. 143 del codice civile. Questa tecnica che chiamerei di rinvio *implicito* alla disciplina matrimoniale viene solitamente utilizzata quando il legislatore vuole operare un rinvio *parziale*, ovvero quando volutamente vuole omettere una parte di disciplina. Con riferimento all'art. 143 del codice civile, il legislatore ha voluto per esempio omettere l'obbligo di fedeltà tra le parti dell'unione civile.

La terza tecnica è quella contenuta in una clausola generale di rinvio prevista all'art. 1, comma 20. Qui il legislatore stabilisce che "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle *leggi*, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra le persone dello stesso sesso". Si tratta quindi di un rinvio automatico che tuttavia riguarda solo le leggi, gli atti amministrativi e i contratti collettivi. Quanto,

¹ V. al riguardo il § 2 del testo.

² V. al riguardo il § 4 del testo.

invece, alle norme del codice civile vale la tecnica del *rinvio diretto*, con la conseguenza che, se esse non sono state espressamente richiamate secondo la prima tecnica o diversamente riformulate secondo la seconda tecnica, esse *non* si applicano. Al riguardo deve segnalarsi che uno degli articoli del codice civile non espressamente richiamati né diversamente riformulati è l'art. 78 del codice civile in tema di affinità, con la conseguenza che la costituzione dell'unione civile non fa sorgere alcun rapporto di affinità e quindi nessun obbligo alimentare.

La quarta e ultima tecnica sempre contenuta nel citato comma 20 è quella della diretta esclusione di alcune disposizioni. E' quanto il legislatore fa escludendo, non solo gli articoli del codice civile non espressamente richiamati, come si è detto, ma anche altre disposizioni come le disposizioni in tema di adozione di cui alla legge n. 184 del 1983 che riguarda in generale il problema dello stralcio del rapporto di filiazione³.

Il dubbio prima sollevato se l'unione civile sia da qualificarsi come istituzione emerge dalla lettura del primo comma dell'art. 1 della legge e dalla qualificazione dell'unione civile quale *formazione sociale* ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. E' infatti noto che finora la giurisprudenza ha utilizzato questo riferimento costituzionale alla formazione sociale per la sola convivenza *more uxorio*, sia eterosessuale che omosessuale. Pertanto con riferimento alle unioni omoaffettive tale collocazione ad opera della Corte Costituzionale⁴ trovava una sua legittimazione prima dell'emanazione della disciplina delle unioni civili quando le unioni omoaffettive erano prive di regolamentazione e appartenevano al mondo del fatto. E' altresì chiaro che la stessa formulazione dell'art. 2 della Costituzione già dall'*incipit* esprime una tutela *dell'individuo* all'interno della *formazione sociale* e non una tutela della formazione sociale in sé considerata. In questo senso emerge la contrapposizione volutamente enfatizzata dal legislatore della legge sulle unioni civili tra queste unioni e il modello matrimoniale dell'art. 29 della Costituzione, dove al di là delle varie e diverse interpretazioni che di questo articolo sono state date, è evidente la volontà del legislatore costituente di *riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio* e quindi la *famiglia*. Anche se il moderno diritto matrimoniale ha abbandonato la concezione pubblicistica della famiglia

³ V. il § 5 del testo.

⁴ Corte Cost. n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014.

come ente che si sovrappone al diritto del singolo, è chiaro che l'articolo 29 della Costituzione ha come specifico oggetto di tutela non l'individuo ma la struttura familiare fondata sul matrimonio.

La contrapposizione tra art. 2 e art. 29 della Costituzione, se vale a distinguere i due modelli, non sembra tuttavia poter escludere che l'unione civile sia qualificabile come modello di istituzione dal quale nasce uno *status*. Al riguardo sembrano significativi alcuni indici di disciplina. Quanto agli impedimenti matrimoniali, il legislatore al comma 4 riproduce il contenuto dell'art. 86 del codice civile sulla libertà di stato e stabilisce che è causa impeditiva la sussistenza per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Il comma 13 dell'art. 1, riproduce la formulazione dell'art. 160 del codice civile prevedendo che “le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile”. Anche in tema di costituzione e di scioglimento dell'unione civile⁵, se pure è indubbio che la procedura è significativamente alleggerita secondo uno schema di *soft law*, è innegabile che esiste una procedura che segue determinate regole. Il riconoscimento di uno *status* di unito civilmente porta con sé alcune conseguenze, tra le quali, la necessità di un'udienza collegiale con l'intervento del P.M. nei giudizi che attengono allo scioglimento. Inoltre lo *status* di unito civilmente si evince dalla considerazione dello stesso quale legittimario ai fini della successione. Si tratta evidentemente di uno *status* e quindi di un modello familiare che viene volutamente distinto dal matrimonio, ma si tratta pur sempre di uno *status*.

3. Con riferimento alla disciplina dell'atto e quindi alla costituzione e allo scioglimento dell'unione civile, il legislatore, come si è detto, presenta una procedura semplificata. La costituzione avviene per volontà delle parti che fanno una dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni (art. 1, comma 2). Si tratta, come nel matrimonio, di negozio giuridico. Le differenze rispetto al matrimonio attengono ai presupposti soggettivi perché qui il legislatore richiede che l'unione civile sia costituita tra persone *maggioresenni* dello stesso sesso, diversamente dal matrimonio che, oltre ad essere riservato a persone di sesso diverso, ammette i minorenni ultrasedicenni con l'istituto dell'emancipazione. Si tratta tuttavia di una distinzione non comprensibile. Altra distinzione attiene alla disciplina del cognome. L'art.

⁵ V. specificamente il § 3 del testo.

1, comma 10 prevede che “mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile”. E’ evidente la distinzione rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 143-*bis* del codice civile che, diversamente da questa disposizione fondata su una *scelta delle parti*, prevede l’automatica attribuzione alla moglie del cognome del marito e la conservazione dello stesso anche in caso di scioglimento per morte fino alle nuove nozze, mentre nella disposizione sulle unioni civili il cognome si perde in caso di scioglimento e quindi alla morte dell’altra parte. Questo che sembra un dettaglio vale a rimarcare simbolicamente il valore di maggiore stabilità del vincolo matrimoniale, che si ripercuote anche nella conservazione del cognome da parte della vedova fino alle nuove nozze. Continuando con le differenze, manca la disciplina dell’acquisto della cittadinanza per costituzione dell’unione civile analogamente a quanto previsto dalla legge sulla cittadinanza in caso di matrimonio. Tuttavia, secondo la formula di rinvio prevista dall’art. 1, comma 20, deve ritenersi che quella legge, anche se non espressamente richiamata, sia applicabile. Altra distinzione attiene alla soppressione degli sponsali. Qui manca una promessa di unione civile analoga alla promessa di matrimonio disciplinata dall’art. 79 e ss. del codice civile che non sono stati richiamati, né riformulati. Manca altresì la disciplina delle pubblicazioni. Quanto agli sponsali si tratta di un istituto desueto. Quanto alle pubblicazioni dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono ormai da tempo che la mancanza delle stesse non sia requisito di validità del matrimonio. L’assenza degli sponsali e delle pubblicazioni va letta come volontà di semplificare la procedura di costituzione dell’unione civile. Quanto alla disciplina degli impedimenti e dei vizi, la disciplina è pressoché identica, fatta eccezione per l’errore sulle qualità personali. Nel riformulare il contenuto dell’art. 122 del codice civile il legislatore omette per le unioni civili l’*anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale*. Con riferimento al matrimonio tale vizio era stato interpretato dalla giurisprudenza come la tendenza omosessuale di uno dei coniugi nel modello della unione eterosessuale che è il matrimonio. In senso speculare la riproduzione di un tale vizio nell’unione omosessuale avrebbe comportato la conseguenza di considerare come anomalia o deviazione sessuale la tendenza eterosessuale di una delle parti e probabilmente ciò è sembrato eccessivo al legislatore, anche se

chiaramente per un'unione tra persone dello stesso sesso, la tendenza eterosessuale di una delle parti si traduce inevitabilmente in vizio.

Con riferimento allo scioglimento, qui il legislatore ai commi 22 e seguenti ha riprodotto le cause di scioglimento per morte e per dichiarazione di morte presunta, nonché le cause previste dalla legge sul divorzio e in particolare tutte quelle riguardanti le condanne penali e le pene detentive per il reato di omicidio, ma omette volutamente la causa della separazione e omette altresì la causa di divorzio per inconsumazione. Quindi lo scioglimento dell'unione civile avviene senza passare attraverso la separazione. Inoltre l'art. 1, comma 24 prevede espressamente che "l'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile". E' vero che il medesimo comma prevede che "in tal caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà dello scioglimento", con ciò evidenziando che è pur sempre il giudice a pronunciare lo scioglimento ma diversamente dalla disciplina del matrimonio il procedimento che causa lo scioglimento è il diritto potestativo di una delle due parti perché, indipendentemente dal fatto che tale dichiarazione non richiede una causa specifica, essa è espressione di un libero esercizio di una delle parti che si traduce in potere di modificare la sfera giuridica dell'altro. Quanto ai profili patrimoniali, la disciplina dell'assegno e della determinazione dello stesso si applica anche all'unione civile.

Quanto alla rettificazione del sesso di una delle parti dell'unione civile, l'art. 1, comma 26 stabilisce che "la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". Si tratta di disposizione che riproduce quasi testualmente il testo dell'art. 4 della legge n. 164 del 1982 che prevedeva, prima che la Corte costituzionale lo ritenesse illegittimo⁶ lo scioglimento automatico del matrimonio, noto con la formula più enfatica del c.d. divorzio imposto.

La disciplina delle unioni civili prevede anche l'ipotesi che la rettificazione di sesso riguardi il coniuge. In questo caso il comma 27 prevede che "alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". In questo caso si attua una conversione del

⁶ Con la decisione n. 170 del 2014

matrimonio in unione civile. Il tenore di questa disposizione, attraverso il meccanismo della conversione, evidenzia la volontà di distinzione tra i due modelli, riproducendo un dibattito che con riferimento al matrimonio ha cercato di realizzare “un bilanciamento adeguato tra l’interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia”⁷, bilanciamento che è emerso anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo⁸. La tecnica della conversione era stata suggerita dalla Corte costituzionale⁹ quale soluzione possibile ove il legislatore avesse previsto una regolamentazione delle unioni civili in quella che è stata una decisione additiva di principio che, pur nella sua criticità, era animata dall’esigenza di operare detto bilanciamento. Questo bilanciamento non risulta presente tuttavia nell’unione civile. La previsione di un automatico scioglimento dell’unione a seguito della rettificazione di sesso di una delle parti evidenzia l’esclusività del modello omosessuale dell’unione civile e l’interesse dello Stato a conservare questa esclusività. Manca, diversamente dalla situazione speculare che tocca i coniugi, la tutela dell’interesse delle parti a mantenere il loro vissuto, interesse che ha mosso la Corte Costituzionale a pronunciare l’illegittimità dell’art. 4 della legge n. 162 del 1984 rispetto al modello matrimoniale. Certamente una soluzione diversa avrebbe imposto una conversione dell’unione civile in matrimonio ma proprio questa soluzione non appariva possibile al legislatore che aveva voluto rimarcare la distinzione tra i due modelli. Sembra pertanto, alla luce della diversità dei due statuti, che non possa sollevarsi un giudizio di legittimità costituzionale per diversità di trattamento, in quanto la diversità dei due modelli impone e legittima un diverso trattamento giuridico.

4. Quanto al rapporto che nasce dall’unione civile, come si è detto, il legislatore riproduce il contenuto dell’art. 143 del codice civile prevedendo all’art. 1, comma 11 che, ferma la formula in ordine all’acquisto dei medesimi diritti e doveri che “dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”. Rispetto all’art. 143 del codice civile che regola i diritti

⁷ Così testualmente Corte Cost. n. 170 del 2014, cit.

⁸ V. in particolare Corte Edu H. c. Finlandia 13 novembre 2012.

⁹ Il riferimento è sempre alla n. 170 del 2014.

dei coniugi manca l'obbligo di fedeltà e l'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia. Quanto all'obbligo di fedeltà nel modello matrimoniale l'evoluzione che ha portato alla pronuncia di illegittimità del reato di adulterio, non ha comportato l'abbandono di tale obbligo. Oggi, come affermato da dottrina e giurisprudenza, la fedeltà tra coniugi è principio etico che esprime la devozione e il rispetto reciproco, principio che non è più come in passato espressione del solo diritto alla esclusività sessuale. In questo senso l'obbligo di fedeltà, in questo nuovo significato, ha assunto un valore simbolico più importante quale espressione di un'unione consolidata e duratura connotata dalla stabilità. In questa nozione allargata la fedeltà non si immedesima tuttavia con l'obbligo di assistenza morale, trattandosi di due obblighi distinti. L'assenza dell'obbligo di fedeltà nelle unioni civili non è a mio parere una dimenticanza né esso è ricavabile dall'obbligo di assistenza morale ma è una delle tante espressioni della volontà del legislatore di rimarcare la differenza tra unione civile e matrimonio. La violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale mantiene pertanto la sua rilevanza autonoma anche ai fini di un giudizio di responsabilità endofamiliare. Se si accoglie questa prospettiva deve ritenersi che l'obbligo di fedeltà conserva la prerogativa di obbligo che riguarda esclusivamente il modello della famiglia fondata sul matrimonio. Deve al riguardo rilevarsi che la disciplina della presunzione di paternità, che è stata mantenuta quale connotato della famiglia fondata sul matrimonio anche nella recente riforma della filiazione, secondo parte della dottrina trova fondamento proprio nell'obbligo di fedeltà che pertanto assume una specifica rilevanza anche ai fini dell'accertamento della filiazione.

Quanto all'assenza dell'obbligo di collaborazione nell'interesse della *famiglia*, va evidenziato che anche nel comma 12 dell'art. 1 che riproduce l'art. 144 sull'indirizzo della vita familiare, qui il legislatore, fatta eccezione per il riferimento all'indirizzo della *vita familiare*, unico riferimento alla famiglia in tutta la disciplina dell'unione civile, omette tutti i riferimenti alla *famiglia*. Nella riproduzione dell'art. 144 del comma 12 manca il riferimento "alla residenza della *famiglia*" (il testo parla di *residenza comune*) e manca la riproduzione della formula codicistica "secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della *famiglia*". L'omissione di ogni riferimento alla *famiglia*, che trova in generale una risposta nella contrapposizione tra art. 2 (riservato all'unione civile) e art. 29 della Costituzione (riservato al matrimonio), al di là degli intenti, non può tuttavia spingersi fino a negare il riconoscimento delle unioni civili

quale modello *familiare* sia pure diverso rispetto al modello matrimoniale. La negazione della rilevanza dell'unione civile quale modello familiare si porrebbe in contraddizione rispetto a tutto l'impianto di disciplina che attribuisce uno *status* all'unito civilmente. La negazione della considerazione dell'unione civile quale modello familiare si porrebbe inoltre in contrasto con l'orientamento prevalente delle Corti interne e delle Corti europee che riconoscono *famiglia* anche nelle convivenze diverse dal matrimonio e nelle unioni anche prive della filiazione. Se si condividono queste riflessioni, deve pertanto ritenersi applicabile all'unione civile l'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo sulla vita familiare.

5. Quanto allo stralcio del rapporto di filiazione, come affermato poc'anzi, deve dirsi che esso non vale a negare che l'unione civile sia qualificabile in termini di modello familiare, dato che l'art. 8 sulla vita familiare, non solo è stato applicato a prescindere dal vincolo matrimoniale ma anche a prescindere dalla presenza di prole.

L'intento di sganciare il rapporto di filiazione rispetto al rapporto tra le parti dell'unione civile si evince dall'esclusione dell'applicazione della legge n. 184 del 1983. Rimane invece incomprensibile la formula "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti" (art. 1, comma 20). Tale formula si pone evidentemente in contraddizione rispetto al periodo precedente che esclude l'applicazione di tutta la disciplina dell'adozione. Se l'intenzione del legislatore era quella di conservare la prassi giurisprudenziale che consente l'adozione in casi particolari, si tratta tuttavia di disposizione mal formulata in quanto come è noto la giurisprudenza sulla *stepchild adoption* ha consentito l'adozione all'interno delle coppie omosessuali attraverso un'interpretazione dell'art. 44, lett. b) della legge n. 184 del 1983, la cui disciplina viene espressamente esclusa (!). Al di là di queste osservazioni deve rilevarsi che la volontà del legislatore di operare una distinzione tra rapporto tra le parti e rapporto di filiazione si evince altresì dal mancato rinvio all'art. 147 del codice civile sui doveri nei confronti dei figli. Nel matrimonio, secondo una certa interpretazione dottrinale, la violazione dell'art. 147 e quindi dei doveri nei confronti dei figli si risolve anche nella violazione dei doveri matrimoniali, ai fini del giudizio di separazione e di divorzio. Questa interpretazione non potrà quindi applicarsi al giudizio sul divorzio dell'unione civile che, nonostante la procedura snella, è fondato pur sempre sulle cause, vista l'applicazione della disciplina del divorzio.

In generale la scelta del legislatore di stralciare da questa disciplina delle unioni civili il rapporto di filiazione, se pure ha ricevuto diverse e consistenti critiche, va a mio parere accolta positivamente. Come significativamente affermato con la recente riforma della filiazione, lo *status filiationis* va distinto rispetto allo *status familiae*, in quanto i diritti del figlio prescindono dalle scelte individuali dei genitori. Tale sganciamento nella riforma della filiazione ha consentito di superare antiche discriminazioni come quella che vietava il riconoscimento dei figli nati da parenti, facendo ricadere sui figli le colpe o le scelte dei genitori. Allo stesso modo oggi deve ritenersi che il problema della genitorialità delle unioni omoaffettive possa e debba essere risolto in una sede che sia diversa rispetto a quella che ha interessato il riconoscimento dei diritti e dei doveri delle parti dell'unione civile. Questo riconoscimento atteneva ad un problema di tutela del diritto di identità di genere e di non discriminazione e riguardava unicamente i *diritti degli adulti*. Il problema della filiazione non può più essere letto attraverso la lente della non discriminazione degli adulti perché qui non è più in gioco il diritto degli adulti ma unicamente il *diritto del figlio* e tale diritto può essere accordato solo nel prevalente interesse del minore¹⁰.

6. La tavola sinottica che brevemente si è tentato di riportare ha evidenziato una disciplina delle unioni civili che pone come termine di raffronto costante e sistematico la disciplina del matrimonio. Come si è evidenziato si tratta tuttavia di disciplina che in più punti cerca di discostarsi dal modello matrimoniale, anche se si tratta di disciplina che accorda alle parti dell'unione civile uno *status* che vale a differenziare questo modello di unione dal modello delle convivenze omosessuali che, insieme a quelle eterosessuali, risultano oggi disciplinate dai commi 36 e seguenti dell'articolo 1 della stessa legge.

Si tratta sicuramente di un'istituzione che accorda diritti inderogabili, posizione successoria, regime patrimoniale legale che è quello della comunione legale, ma istituzione più snella e leggera del matrimonio, sia con riferimento alle modalità costitutive sia con riferimento alle modalità di scioglimento. In questo senso si tratta di disciplina che segue il modello più avanzato di matrimonio di altre legislazioni. Si potrebbe quindi pensare che il modello futuro del nostro

¹⁰ Si rinvia a M. BIANCA, *Diritto della filiazione e diritto alla filiazione*, in via di pubblicazione sulla Rivista di diritto civile. Sul tema della filiazione v. A. MORACE PINELLI, *Per una riforma dell'adozione*, in *Fam. e dir.* 2016, 719 e ss.

matrimonio seguirà questo modello *light*? Forse. Rimane tuttavia la sicurezza che si tratta di due modelli distinti che chiedono quindi l'applicazione di un trattamento diverso, secondo il principio di uguaglianza sostanziale. Questa certezza potrà fermare i possibili ricorsi alla Corte costituzionale o alla Corte europea per violazione del principio di uguaglianza e del divieto di non discriminazione, dato che è indubbio riconoscere che oggi esistono due statuti di unione stabile, l'una riservata alle coppie omosessuali nel modello dell'unione civile, l'altra riservata alle coppie eterosessuali nel modello del matrimonio. Come si è detto la questione del rapporto di filiazione non tocca il diverso profilo dei diritti e dei doveri delle parti dell'unione civile ed è questione che va regolamentata nella sede opportuna che è quella della legislazione in materia di filiazione.

** Il presente scritto è la rielaborazione del testo dell'intervento alla Tavola Rotonda "Unioni civili e convivenze nella recente evoluzione legislativa" tenuta il giorno 8 Giugno 2016 nell'ambito delle Giornate di formazione della SSM di Scandicci "Che c'è di nuovo in materia di famiglia".*